

ATTO COSTITUTIVO

QuintAssenza

TEATRONOPROFIT

Libera Associazione di Idee Diversamente Culturali

L'anno 2016, il giorno 11 del mese di Marzo in Milano, si sono riuniti i Signori di seguito generalizzati e sottoscrittenti in calce:

AQUINO MARIO <i>Aquino Mario</i>	CF QNAMRA65A19D086G
BORG ENRICO <i>Borg Enrico</i>	CF BRGNRC52P12Z345Y
CASALI ELISABETTA <i>Casali Elisabetta</i>	CF CSLLBT59R49F205F
CASALI ISABELLA <i>Casali Isabella</i>	CF CSLSLL59R49F205I
COLCIAGHI FABRIZIO <i>Colciaghi Fabrizio</i>	CF CLC FRZ 69L20 F205J
CORTESI CRISTINA <i>Cortesi Cristina</i>	CF CRT CST68L50F205V
DALL'OCCO FIORENZO <i>Dall'Occo Fiorenzo</i>	CF DLLFNZ55R27L988U
D'ANGELO CARLO <i>D'Angelo Carlo</i>	CF DNGCRL59B25F839L
FERRARI KATIA <i>Ferrari Katia</i>	CF FRRKMN66S68F205E
FISCHETTI CARMELO <i>Fischetti Carmelo</i>	CF FSCCML66R28L219Z
GATTO MARIAGRAZIA <i>Gatto Mariagrazia</i>	CF GTTMGR68C61H163Q
MELLA ROSSELLA ANNA <i>Mella Rossella Anna</i>	CF MLLRSL57D54F205H
MICERA CAMILLO <i>Micera Camillo</i>	CF MCRCLL60R30H892I
MINEO ROBERTA <i>Mineo Roberta</i>	CF MNIRRT63L68G273K
MORA ANGELO STEFANO <i>Mora Angelo Stefano</i>	CF MRONLS66H01F205M
ORTU MARIA BONARIA <i>Ortu Maria Bonaria</i>	CF RTOMBN71H55B354I
PICCO FABIANA <i>Picco Fabiana</i>	CF PCCFBN66C64L219D
PIROVANO LUCA MASSIMILIANO <i>Pirovano Luca Massimiliano</i>	CF PRVLMS70A15F704K
PIROVANO MELISSA <i>Pirovano Melissa</i>	CF PRVMSS75C69F080L
PIROVANO MONICA <i>Pirovano Monica</i>	CF PRVMNC71M71F704I
POGLIAGHI MARCO ORESTE <i>Pogliaghi Marco Oreste</i>	CF PGLMCR65H14F205N
SCOTTI ROSANNA <i>Scotti Rosanna</i>	CF SCTRNN69R56F205X
SUCCI MARIO <i>Succi Mario</i>	CF SCCMRA68R23C814H
VOLLARO CARMINE <i>Vollaro Carmine</i>	CF VLLCMN61M22I690C



i quali hanno stipulato e convenuto quanto segue:

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale e Culturale denominata "QuintAssenza-TeatroNoProfit" con sede in Viale Giovanni Suzzani 286, 20162 Milano.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro: fondamento dell'attività associativa, ispirata a principi di trasparenza e solidarietà, è la divulgazione teatrale, culturale e ricreativa.

L'associazione ha per finalità la pratica, la diffusione e la promozione dell'attività e della cultura teatrale. A tale scopo l'Associazione potrà organizzare spettacoli e porre in essere ogni altra iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione è retta dallo Statuto composto da n. 15 articoli che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale. In particolare detto Statuto stabilisce che il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e che le cariche sociali sono elettive

I Soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono i Consiglieri dell'Associazione per i primi due anni e nelle persone dei Signori:

BORG ENRICO
CASALI ELISABETTA
CASALI ISABELLA
COLCIAGHI FABRIZIO
MELLA ROSSELLA ANNA
ORTU MARIA BONARIA
PIROVANO MONICA
SCOTTI ROSANNA
VOLLARO CARMINE

I Consiglieri nominati propongono all'Assemblea

VOLLARO CARMINE alla carica di Presidente
MELLA ROSSELLA ANNA alla carica di Vicepresidente

L'Assemblea ratifica l'elezione e tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per registrare il presente documento e lo Statuto dell'Associazione.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.



AGL. E
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO
ATTO REGISTRATO AL 1530
DEL 23 MAR. 2016 SERIE 3
IMPOSTE ASSOLTE PE
Euro 2000/2
OLTRE SANZIONI DI BOLLO
Euro
Firma in delega del Direttore provinciale
Danica Paola Camilli

STATUTO
QuintAssenza
TEATRONOPROFIT

Libera Associazione di Idee Diversamente Culturali



Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1 È costituita l'Associazione denominata "QuintAssenza-TeatroNoProfit", con sede legale in Viale Giovanni Suzzani 286 a Milano

1.2 L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro: fondamento dell'attività associativa, ispirata a principi di trasparenza e solidarietà, è la divulgazione teatrale, culturale e ricreativa.

1.3 L'Associazione ha sede nel comune di Milano.

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata

Art.2 - FINALITA' E ATTIVITA'

2.1 L'Associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità:

- Promuovere e divulgare l'arte del teatro e iniziative culturali in generale;
- Promuovere autonomamente (anche in collaborazione con privati cittadini, gruppi, enti e organizzazioni pubbliche) iniziative di formazione e di sperimentazione aventi oggetto temi di carattere artistico, teatrale, musicale, letterario, educativo, sociale e culturale;
- Reperire e devolvere risorse, materiali, strumenti e quant'altro sia necessario alla realizzazione dei progetti;

2.2 Per la realizzazione delle sopradette finalità l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- Concepire ed allestire spettacoli teatrali, originali e non, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente.
- Coinvolgere gli aderenti nella preparazione della performance recitativa, nella creazione dei set per il palco, nella scelta e realizzazione dei costumi di scena e in tutti gli aspetti tecnici, grafici e promozionali connessi all'allestimento di uno spettacolo teatrale,
- Realizzare iniziative editoriali in stampa, video o altro riguardanti l'attività teatrale.
- Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati
- Collaborare con altre Associazioni presenti sul territorio e con privati cittadini per l'adozione di iniziative congiunte di tipo socio artistico culturale.

2.3 L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportuno.

2.4 L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati

2.5 In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

2.6 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

2.7 L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.

ART. 3 - I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

3.1 Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi.

3.2 Tutti gli associati hanno parità di diritti e di doveri e il loro numero è illimitato.

3.3 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

3.4 Gli Associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione.

3.5 Il contributo non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso, o di perdita della qualità di socio.

3.6 La qualifica di Associato si perde per:

- Dimissione volontarie;
- Decesso;
- Esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente statuto per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione;
- La perdita della qualifica di socio deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci;
- La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione del Socio dall'Associazione deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea dei Soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione;

ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

4.1 I Soci hanno il diritto di:

- Partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);
- Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- Di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- Dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- Proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- Discutere e approvare i rendiconti economici;
- Eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti;

4.2 I Soci sono tenuti a:

- Prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione;
- Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- Versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- Contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli Organi Direttivi;
- Svolgere le attività preventivamente concordate;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

4.3 Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

ART. 5 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

5.1 Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente
- Il Collegio dei Garanti
- Il Collegio dei Revisori dei Conti



5.2 Tutte le cariche associative sono ~~elettive e gratuite, hanno durata di due anni~~ e possono essere riconfermate.

ART. 6 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

6.1 L'Assemblea degli Associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

6.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

6.3 La convocazione può avvenire su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 3/10 (tre decimi) degli aderenti.

6.4 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Deliberare in merito al programma e il preventivo economico per l'anno successivo;
- Deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- Esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- Eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei Conti (se previsto);
- Deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- Deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- Fissare l'ammontare del contributo associativo

6.5 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

6.6 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze di cui all'art 14

6.7 L'Assemblea è convocata almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, mail o con altro qualsiasi mezzo che certifichi la ricezione da parte dei destinatari, oppure tramite affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data della adunanza.

6.8 In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

6.9 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

6.10 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

6.11 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli Associati.

ART. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 15 consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

8.7 Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 9 - IL COLLEGIO DEI GARANTI

9.1 L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del collegio, effettuate nel corso del biennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

9.2 Il Collegio:

- Ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e gli organi stessi;
- Giudica ex-bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile;

9.3 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporaneamente.

ART. 10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

10.1 L'Assemblea può eleggere un collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non Associati e, quando la legge lo impone, tra il Registro dei Revisori Contabili.

10.2 Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del biennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri supplenti.

10.3 Il Collegio:

- Elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- Esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
- Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- Riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

ART. 11 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

ART. 12 - IL PATRIMONIO SOCIALE

12.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- I beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- Donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti diversi
- Contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati;
- Fondo di riserva

12.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- Contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- Contributi da privati;
- Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;

- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- Quote associative ed altri tipi di contributi degli associati;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

12.3 I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

ART. 13 - IL BILANCIO

13.1 Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

13.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

13.3 L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

13.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'Art. 2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

ART.14 - MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

14.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti ed il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.

14.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti, dall'Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.

14.3 I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

ART.15 - DISPOSIZIONI FINALI

16 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 266 dell' 11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

